

# **STATUTO**

---

TITOLO I Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

---

## **Articolo 1**

E' costituita una società per azioni con la denominazione:  
"Insediamenti Produttivi Piemonte Settentrionale S.p.A." siglabile  
"NORDIND - S.P.A."

## **Articolo 2**

La Società ha sede in Vercelli, all'indirizzo depositato ai sensi di legge presso il Registro delle Imprese.

Il Consiglio ha facoltà di istituire, modificare o sopprimere, in Italia ed all'estero, sedi operative, succursali ed uffici di rappresentanza o unità locali comunque denominate, ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito el Comune sopra indicato.

## **Articolo 3**

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

## **Articolo 4**

La Società ha per oggetto la seguente attività:

la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di attività economiche - produttive, nonché gli interventi di ristrutturazione, razionalizzazione e recupero di immobili industriali ed artigianali già esistenti.

La Società opererà con criteri di economicità, agendo nell'ambito della programmazione regionale piemontese, si ispirerà alle linee di pianificazione economica e territoriale degli Enti Locali ed alle scelte

regionali volte al riequilibrio socio-economico del territorio, anche attivando gli interventi in aree industriali ed artigiane previste dalle leggi regionali del Piemonte n.21 del 9/4/1975, n.64 del 14/1/1979 e n.9 del 25/2/1980 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Società potrà inoltre promuovere, in coerenza con quanto indicato nel comma 1, tutte quelle iniziative che siano ritenute necessarie per lo sviluppo produttivo ed economico, ivi comprendendo la fornitura e la messa a disposizione di studi e servizi, a favore di Enti Locali, di altri soggetti pubblici e di soggetti privati.

A tale scopo la Società potrà promuovere e partecipare ad eventuali forme consortili e/o societarie.

L'oggetto sociale verrà realizzato, tra l'altro, mediante:

- a) l'acquisizione delle aree interessate o interessabili agli interventi;
- b) la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché l'attrezzamento degli spazi pubblici o destinati ad attività collettive, a verde pubblico o parcheggi previsti dagli strumenti urbanistici, nell'ambito di accordi con gli Enti Locali competenti per territorio;
- c) l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive, ivi comprese l'acquisizione di mandati di natura tecnica e/o commerciale;
- d) la cessione in proprietà e/o in diritto di superficie di lotti alle imprese;
- e) la costruzione e/o l'acquisizione di fabbricati, impianti, laboratori per attività economico - produttive;

f) la vendita e la locazione degli immobili e degli impianti alle imprese e la relativa assistenza finanziaria.

## **Articolo 5**

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la Società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, funzionalmente connesse al conseguimento dell'oggetto sociale e che saranno ritenute necessarie o utili dal Consiglio di Amministrazione, compreso il rilascio di garanzie, fidejussioni ed avalli a favore terzi.

Potrà altresì, oltre a svolgere attività in forma diretta, avvalersi di imprese, enti, associazioni, società pubbliche e private, oppure costituirne di nuove ed assumere partecipazioni.

L'assunzione di partecipazione in organismi, aventi per oggetto attività strettamente connesse all'oggetto sociale, dovrà essere contenuta nel limite del 5% o del 10% del capitale della partecipata, a seconda che la stessa sia quotata o non quotata in Borsa.

E' esclusa la facoltà di assumere partecipazioni dirette ed indirette in società ed imprese commerciali ed industriali che abbiano per oggetto attività estranee all'articolo 4.

Per ogni eventuale partecipazione deve essere assicurata alla Società una rappresentanza negli Organi di Governo e di controllo della società partecipata, salva diversa forma di controllo organico e programmatico più idoneo a giudizio del Consiglio di Amministrazione.

## **Articolo 6**

Il capitale sociale è di Euro 922.806,80 suddiviso in 17.870 azioni del valore nominare di Euro 51,64 (diconsi Euro cinquantuno virgola sessantaquattro) ciascuna.

Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti in natura e di crediti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

## **Articolo 7**

Ogni azione ha diritto ad un voto.

Le azioni sono nominative ed indivisibili; il loro possesso implica adesione al presente statuto.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è a tutti gli effetti quello risultante dal libro dei soci il quale potrà anche indicare il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica; è onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio, del proprio numero di telefax e del proprio indirizzo di posta elettronica; in mancanza dell'indicazione del domicilio nel libro dei soci si fa riferimento alla residenza anagrafica od alla sede legale.

## **Articolo 8**

Nel caso di trasferimento di azioni, a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, spetta agli altri Soci il diritto di prelazione.

Nel caso di pluralità di Soci richiedenti la prelazione, le azioni si ripartiranno fra di loro in proporzione alle azioni già da essi possedute.

L'offerta in prelazione va diretta al Consiglio di Amministrazione, il quale la inoltrerà ai soci. Analogamente, l'accettazione in prelazione va diretta al Consiglio di Amministrazione, il quale la inoltrerà all'offerente.

Le comunicazioni vanno fatte a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed il termine per ogni adempimento relativo (trasmissione dell'offerta agli altri soci da parte del Consiglio; trasmissione al Consiglio dell'accettazione da parte dei soci prelazionanti; trasmissione di tale accettazione all'offerente da parte del Consiglio) è di mesi due, decorrenti dalla spedizione della raccomandata.

---

### TITOLO III Assemblea

---

#### **Articolo 9**

L'Assemblea ordinaria e straordinaria, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente Statuto, obbligano tutti gli azionisti, compresi gli assenti, i dissenzienti e i loro aventi causa, salvo il disposto dell'art.2437 C.C.

#### **Articolo 10**

L'Assemblea è convocata nella sede sociale o in altro luogo in Italia che sarà indicato nell'avviso di convocazione da pubblicarsi nei modi e nei termini di legge.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, la convocazione può avere luogo mediante avviso comunicato ai soci, agli amministratori ed ai sindaci con qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni di calendario prima dell'assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti

degli organi amministrativi e di controllo; tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Articolo 11**

Per l'intervento in Assemblea valgono le norme di legge.

Ogni azionista avente diritto di intervenire all'Assemblea può mediante delega scritta, farsi rappresentare da un mandatario, socio o non socio, nei limiti di legge.

In particolare gli Enti e le Società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera a firma dei legali rappresentanti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea.

### **Articolo 12**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci.

In mancanza l'Assemblea provvede alla nomina.

Il Presidente è assistito da un Segretario da lui designato e, se lo crede opportuno, può scegliere non più di due scrutatori fra gli azionisti presenti.

### **Articolo 13**

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando ricorrano particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della società, entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita e delibera, in prima e in seconda convocazione, secondo le norme di legge.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza e il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 66% del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constatare da verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, salvo i casi in cui l'intervento del Notaio è prescritto dalla Legge.

---

#### TITOLO IV Consiglio d'amministrazione

---

##### **Articolo 14**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, di cui non più di 2 da esprimersi dai soci pubblici locali e comunque nei minimi disposti dalla vigente normativa.

I consiglieri possono essere anche non soci. Gli amministratori sono nominati dall'assemblea per un periodo di tre anni; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata alle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice Civile.

La nomina degli amministratori avverrà con la seguente procedura:

- ogni azionista potrà presentare una lista di uno o più candidati, massimo tanti quanti sono quelli da nominare e al massimo due indicati dai soci pubblici locali, contraddistinti da numeri crescenti;
- la stessa lista può essere presentata anche da più di un'azionista; in questo caso ciascuno risulta essere promotore della lista medesima;
- i promotori di ogni lista devono presentare la stessa alla Società direttamente o tramite raccomandata A.R.. La presentazione deve avvenire entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno antecedente la data dell'assemblea ove all'ordine del giorno sia prevista la nomina degli amministratori;
- ogni azionista potrà votare per una sola lista;
- i voti ottenuti da ciascuna lista saranno divisi per uno, due, tre sino al numero pari a quello dei consiglieri da nominare; i quozienti ottenuti, arrotondati per difetto al secondo decimale, saranno progressivamente assegnati ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine della stessa previsto e verranno disposti in graduatoria decrescente;
- risulteranno eletti, fatto salvo quanto indicato successivamente, i candidati che, considerate tutte le liste congiuntamente, avranno ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità sull'ultimo quoziente risulterà eletto il candidato espresso dalla lista più votata.

Gli amministratori cessano dal loro incarico per scadenza del termine, dimissioni, revoca o decadenza. Si applicano in questi casi le norme previste dalla legge in vigore.

### **Articolo 15**

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni più ampio potere per la gestione ordinaria e straordinaria della società.

### **Articolo 16**

Il Consiglio d'Amministrazione nomina il Presidente, nel caso in cui non sia stato nominato dall'Assemblea, l'Amministratore Delegato e il Vice Presidente.

Il Consiglio d'Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente ed all'Amministratore Delegato, nonché conferire particolari incarichi ai membri dello stesso.

Peraltro il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, potrà deliberare la corresponsione di remunerazioni agli amministratori investiti di particolari incarichi loro conferiti in conformità allo statuto, comprendendosi nei particolari incarichi anche le deleghe conferite al Presidente ed all'Amministratore Delegato.

Agli Amministratori oltre al rimborso delle spese vive sostenute per ragioni d'ufficio, verrà attribuito un gettone di presenza per ogni riunione nella misura che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea.

### **Articolo 17**

Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente.

Il Consiglio può nominare un Segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso, fissandone il compenso.

### **Articolo 18**

Il Consiglio si raduna nella località indicata nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta da un terzo degli amministratori in carica o dal Collegio Sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno.

La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica, spedita almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun Amministratore e a ciascun Sindaco effettivo

In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato anche senza l'osservanza del termine come sopra stabilito, purché la convocazione avvenga, tramite i mezzi ivi indicati, almeno due (2) giorni prima della riunione.

### **Articolo 19**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

### **Articolo 20**

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia di fronte ai terzi che in giudizio.

La firma sociale spetta individualmente al Presidente e, con deliberazione del Consiglio, può essere conferita, per determinati atti, ad altri membri del Consiglio.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attività in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ne assume le funzioni l'amministratore più anziano d'età.

La rappresentanza della società spetta altresì all'Amministratore Delegato nell'ambito e nell'esercizio dei poteri conferitigli.

### **Articolo 21**

Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare sui registri dei verbali e sono convalidate con la firma del presidente della riunione e del Segretario.

---

## TITOLO V Collegio Sindacale e controllo contabile

---

### **Articolo 22**

---

Il Collegio Sindacale si compone di un residente, due Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea su proposta degli azionisti.

L'Assemblea determina, all'atto della nomina, per tutti i membri del Collegio, la retribuzione annuale per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

I supplenti subentrano ai Sindaci deceduti, rinunzianti o decaduti.

Qualora la società non faccia ricorso al mercato del capitale a rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato,

l'assemblea può attribuire al Collegio Sindacale anche il controllo contabile della società; in tale caso i membri del Collegio Sindacale dovranno essere scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia.

Diversamente, il controllo contabile della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione, a norma di legge; l'incarico del controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, la quale ne determina il relativo corrispettivo.

---

## TITOLO VI Bilancio - Utili

---

### **Articolo 23**

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

### **Articolo 24**

Gli utili netti di bilancio saranno ripartiti come segue: -

il 10% alla riserva legale;

il 20% alla riserva straordinaria;

la rimanenza secondo deliberazioni dell'Assemblea.

---

## TITOLO VII Scioglimento - Foro competente - Rinvio

---

### **Articolo 25**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea Straordinaria delibererà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

### **Articolo 26**

Qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali o nella interpretazione o esecuzione del presente statuto, ivi comprese le controversie relative alle validità assembleari nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci e revisori contabili ovvero nei loro confronti, è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

### **Articolo 27**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono e si applicano le disposizioni di legge in tema di Società per Azioni.

Vercelli,